

IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Anno VII Fasc. 1 - 2003

Alessandro Solidoro

PRINCIPI DI CORPORATE GOVERNANCE: LE REGOLE DI COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

TEMI DI PRATICA PROFESSIONALE

a cura di **GIORGIO MORO VISCONTI**

ALESSANDRO SOLIDORO

Dottore Commercialista

PRINCIPI DI CORPORATE GOVERNANCE: LE REGOLE DI COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI (1)

SOMMARIO: 1. La costituzione del Consiglio di amministrazione nella normativa attuale vigente per le società per azioni e le società a responsabilità limitata e nelle prospettive di riforma delle società per azioni. — 2. La costituzione del Consiglio di amministrazione nelle prospettive di riforma delle società a responsabilità limitata. — 3. La convocazione del Consiglio di amministrazione. — 4. Gli amministratori non esecutivi nel Consiglio di amministrazione. — 5. L'attività di competenza degli amministratori non esecutivi. — 6. Gli amministratori non esecutivi ed i comitati interni ai consigli di amministrazione delle società quotate.

1. *La costituzione del Consiglio di amministrazione nella normativa attuale vigente per le società per azioni e le società a responsabilità limitata e nelle prospettive di riforma delle società per azioni.*

Le norme a cui occorre fare riferimento per la costituzione del Consiglio di amministrazione sono quelle che discendono dal principio che il consiglio è un organo collegiale e come tale assume le proprie deliberazioni.

Dette norme sono previste dal Codice civile e sono destinate alle società per azioni. La normativa per le società a responsabilità limitata è, nel sistema attuale, un rimando a quella per le S.p.A.

(*) L'articolo riprende i contenuti della lezione al II Corso di perfezionamento per Amministratori non esecutivi organizzato da Italian Exchange academy di Borsa Italiana e dalla Associazione Dottori Commercialisti di Milano.

In ordine alla costituzione del Consiglio di amministrazione le norme rilevanti sono le seguenti:

— art. 2380, comma 2, c.c., che stabilisce che quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono un Consiglio di amministrazione;

— art. 2380, comma 3, c.c., che prevede che se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente il numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

La prima verifica che occorre pertanto fare è quella di individuare quale sia il numero di amministratori previsti per la società.

La fonte di questa verifica è l'atto costitutivo, e nell'ipotesi di cui all'art. 2380, comma 3, c.c., la delibera assembleare che, nominando il nuovo Consiglio ne determina, nei limiti quantitativi statutarî, il numero.

L'amministratore nominato deve esprimere la propria accettazione e dare pubblicità alla stessa entro 30 giorni al registro delle imprese.

Ulteriore verifica da condursi in ordine al diritto degli amministratori di partecipare alle riunioni del Consiglio è rappresentata dal controllo della loro legittima permanenza in carica per l'inesistenza di cause di rimozione dall'incarico anteriormente alla data di scadenza del mandato.

Tali cause sono da ricondursi a:

— revoca da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c.;

— rinuncia all'incarico da parte dell'amministratore;

— decadenza dell'amministratore per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2382, c.c.;

— morte.

Occorre peraltro rilevare che i meccanismi in forza dei quali il Legislatore ha inteso evitare che la venuta meno di un amministratore influisca nella gestione della società assumono rilievo per la determinazione del momento in cui gli amministratori cessano effettivamente dall'incarico.

Infatti, nell'ipotesi di decorso del termine o di rinuncia, se non rimane in carica la maggioranza del Consiglio, l'amministratore rimane in carica fino a che non viene nominato il nuovo amministratore.

Nei casi in cui non è possibile posticipare gli effetti della cessazione — morte e sopravvenuta incompatibilità — valgono i seguenti meccanismi previsti dall'art. 2386, c.c.:

— *cooptazione*, se viene a mancare un numero di amministratori inferiore alla maggioranza degli stessi;

— *sostituzione da parte dell'assemblea convocata dagli amministratori superstiti*, se viene meno la maggioranza del Consiglio;

— sostituzione da parte dell'assemblea convocata dal collegio sindacale, se viene meno la totalità dei consiglieri, anche per effetto della clausola statutaria « *simul stabunt, simul cadent* ».

1.1. *La costituzione del Consiglio di amministrazione nelle prospettive di riforma delle società per azioni.* — Nel quadro normativo di riferimento sopra delineato, occorre valutare quali siano le modificazioni disposte dalla riforma del diritto societario nei testi che sono in itinere di approvazione.

Per il momento l'analisi viene limitata alle società per azioni.

Ritengo opportuno segnalare quali nuove norme possano interferire con il sistema vigente o modificarlo.

Credo sia significativo il nuovo art. 2351, c.c., che prevede la possibilità che gli strumenti finanziari di cui agli artt. 2346, comma 6, c.c. e 2349, comma 2, c.c. (azioni emesse a fronte di apporti di opere o servizi e azioni emesse a favore dei prestatori di lavoro) possano vedersi riservare dallo statuto la nomina di un componente indipendente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di sorveglianza o di un sindaco.

È importante che lo statuto armonizzi le norme relative alla eventuale cessazione dalla carica di questa particolare categoria di amministratori con quelle relative alla generalità dell'organo collegiale.

Sempre innovativa, ma priva di particolare complessità è la previsione per la generalità delle società per azioni che lo statuto possa subordinare la carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati (art. 2387, c.c.).

Da ultimo ancora innovativa, ma in particolare, sotto il profilo procedurale, è la previsione di cui al nuovo art. 2386, c.c. per cui, salva diversa disposizione statutaria, in presenza di una clausola statutaria « *simul stabunt, simul cadent* », l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica e non, come ora, dal Collegio sindacale, nelle more provvisto dei poteri di ordinaria amministrazione.

Ben diverse sono le modalità costitutive previste dalla riforma nella ipotesi di abbandono del sistema tradizionale e di adozione alternativa dei sistemi *dualistico* — previsto dai novellati artt. da 2409-*octies*, c.c. a 2409-*quinquiesdecies*, c.c., — e *monistico* — previsto dai novellati artt. da 2409-*sexiesdecies*, c.c. a 2409-*noviesdecies*, c.c.

Come noto, il sistema *dualistico* prevede che l'amministrazione competa al Consiglio di gestione ed il controllo al Consiglio di sorveglianza.

Ai meri fini della analisi degli elementi afferenti la costituzione dell'organo a cui, indipendentemente dall'opzione statutaria prescelta, è affidata la gestione sociale, basta qui osservare che l'organo corrispondente al Consiglio di amministrazione tradizionale è il Consiglio di gestione, al quale il novellato art. 2409-*undecies* rende applicabili buona parte delle norme relative al primo.

Per ciò che concerne invece la nomina dei Consiglieri di gestione, essa spetta al Consiglio di sorveglianza, che nei confronti degli stessi può deliberare la revoca ed anche l'azione di responsabilità.

L'art. 2386, c.c. non è richiamato, pertanto non è applicabile l'istituto della cooptazione ed indipendentemente dal numero di consiglieri di gestione che viene meno, il consiglio di sorveglianza deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione. Analoga situazione si verifica per i membri del Consiglio di sorveglianza, la cui sostituzione senza indugio è peraltro demandata all'assemblea.

Da ultimo, il *sistema monistico*, che prevede che la funzione di controllo sia esercitata da un comitato per il controllo della gestione interno al Consiglio di amministrazione, rileva ai fini della costituzione dell'organo amministrativo soprattutto in quanto prevede che almeno un terzo dei consiglieri abbia i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e che la nomina dei componenti del comitato, salva diversa disposizione statutaria, competa al Consiglio di amministrazione.

Nel sistema in esame si applicano al Consiglio di amministrazione le norme di cui all'art. 2386, c.c. in ordine alle conseguenze della cessazione degli amministratori, ivi compresa la cooptazione.

La cooptazione nel comitato per il controllo di gestione è previsto avvenga da parte del Consiglio di amministrazione sia tra i propri membri, che con scelta esterna se, all'interno del Consiglio non vi sono altri amministratori con i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2409-*septiesdecies*, c.c.

2. *La costituzione del Consiglio di amministrazione nelle prospettive di riforma delle società a responsabilità limitata.*

Passando ora a considerare le società a responsabilità limitata, la novità in materia di costituzione del Consiglio di amministrazione è assoluta.

Infatti, l'attuale art. 2487 c.c. prevede che in caso di organo amministrativo pluripersonale si formi necessariamente un Consiglio di amministrazione che decide collegialmente, in ciò nulla distinguendosi nella attualità dalla situazione delle società per azioni.

Ben diversa è invece la formulazione normativa prevista dal testo novellato rinumerato come 2475, che, al comma 2, dispone che « l'atto costitutivo... può prevedere che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente »; in sostanza si può prevedere che in caso di organo amministrativo pluripersonale, gli amministratori, senza formare un collegio, operino di volta in volta in via fra loro congiunta o disgiunta. A seconda del caso, si applicano le norme sull'amministrazione della società semplice dettate dagli artt. 2257 e 2258 c.c.

Il significato delle due alternative è chiaro.

Nel primo caso, ogni amministratore può operare singolarmente, salva opposizione di almeno un altro amministratore, in esito alla quale decide l'assemblea.

Nel secondo caso, occorre il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni.

La mancanza di collegialità dell'organo fa discendere pertanto la non applicabilità del principio maggioritario alle deliberazioni dello stesso.

Tuttavia anche nella ipotesi, presumibilmente più frequente, in cui sia costituito un Consiglio di amministrazione in forma collegiale, è tuttavia possibile che lo stesso assuma le proprie determinazioni in seguito a consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Condizione richiesta, oltre ad una specifica previsione dell'atto costitutivo, è che dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

In tale ipotesi, pur essendo il Consiglio un organo collegiale, esso agisce secondo modalità diverse dalla assunzione di decisioni attraverso la riunione dei suoi componenti.

Il concetto di *consultazione* evoca l'espressione di una decisione sollecitata, mentre il *consenso* potrebbe assumersi come decisione autonoma dell'interessato. Si tratta in realtà di fattispecie assai simili tra loro.

Ciò che ha più interesse pratico è la possibilità di prevedere:

- l'esistenza di un supporto materiale cartaceo o magnetico, collegato all'autore da una sottoscrizione tradizionale o digitale,
- la trasmissione della consultazione e del consenso con ogni metodo di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica.

Da quanto sopra si ricava che, nella riforma, le problematiche connesse alla costituzione ed alla convocazione dell'organo amministrativo potrebbero assumere connotazioni completamente innovative.

3. *La convocazione del Consiglio di amministrazione.*

Le modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione non sono stabilite dalla legge, e sono demandate alla autonomia statutaria.

Occorre che siano determinate:

- la forma della convocazione, che è di regola scritta;
- il termine minimo che deve intercorrere tra invio della convocazione rispetto alla data della adunanza;
- il giorno il luogo e l'ora della riunione;
- l'ordine del giorno.

Gli statuti prevedono poi la facoltà di una convocazione d'urgenza che può differire da quella ordinaria per il diverso mezzo di comunicazione prescelto, normalmente il telegramma, e per il minore termine che può intercorrere tra invio della convocazione e tenuta della riunione.

Destinatari della convocazione sono tutti i consiglieri in carica in quel momento, così come individuati dalle regole descritte sopra e tutti i membri effettivi del Collegio sindacale, i quali, ai sensi dell'art. 2405, comma 1, c.c., sono tenuti ad assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

La convocazione viene disposta di norma dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Le riunioni possono essere tenute ovunque sia in Italia che all'estero.

La riunione totalitaria alla presenza di tutti gli amministratori in carica e dell'intero collegio sindacale, rende superflua l'osservanza delle norme statutarie in ordine alla convocazione del Consiglio.

Il quorum costitutivo delle riunioni del Consiglio di amministrazione è rappresentato dalla maggioranza dei consiglieri in carica, mentre il quorum deliberativo è la maggioranza assoluta dei presenti. Entrambi i quorum possono essere diversamente regolati in senso incrementale dall'atto costitutivo.

Si ritiene interessante citare la sentenza della Corte di cassazione, Sez. civ. I, n. 12012 del 26 novembre 1998, che dispone che ove la convocazione fosse disposta in violazione di una norma statutaria — nel caso concreto il mancato rispetto del termine di preavviso — ma consentisse la presenza nella riunione della maggioranza degli amministratori, si deve ritenere che le deliberazioni adottate dagli amministratori così convocati siano giuridicamente esistenti perché riferibili all'organo collegiale ed espressione della sua volontà.

Occorre peraltro sottolineare che detto orientamento della Suprema Corte pare innovativo rispetto a quello della medesima Sezione illustrato

nella sentenza n. 9314 del 5 settembre 1995, dove la cosiddetta prova di resistenza, ovvero sia la verifica comunque della esistenza del voto della maggioranza degli amministratori in carica a sostegno della deliberazione, non è stata ritenuta idonea, in quanto detta prova di resistenza riguarda la disciplina di un atto assunto da un organo regolarmente costituito, situazione che, secondo questa sentenza della Corte, non può verificarsi in presenza di un vizio nella convocazione.

Ai fini della determinazione del quorum costitutivo debbono essere computati anche gli amministratori in conflitto di interesse, che invece non devono essere calcolati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

L'amministratore in conflitto di interessi è quello portatore di un proprio interesse concorrente a quello sociale nell'assunzione di una determinata delibera. Occorre osservare che un interesse concorrente non è necessariamente un interesse confliggente.

Non mi pare che la nuova formula dell'art. 2391, c.c. preveda l'obbligo per l'amministratore di astenersi dalla deliberazione, limitandosi a prevedere l'obbligo di informativa indicante « natura, termini, origini e portata dell'interesse personale » al Consiglio ed al Collegio sindacale e la necessità da parte del Consiglio di assumere una delibera che adeguatamente motivi le ragioni e la convenienza per la società della operazione.

Diversa e più cogente la previsione per l'amministratore delegato che, se portatore di interessi propri o per conto terzi, deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale proprio della forma societaria adottata.

Resta ovviamente salva la responsabilità per le deliberazioni assunte con il voto determinante dell'amministratore in conflitto che non abbia dato preventiva informativa della situazione e nell'ipotesi che l'operazione abbia provocato danno alla società.

È importante sottolineare che i singoli amministratori sono sempre dotati del potere di promuovere la convocazione del Consiglio di amministrazione e la determinazione di uno specifico ordine del giorno. L'esistenza di tale potere deve essere desunta:

— dal rilievo per cui ogni singolo amministratore è responsabile del controllo sulla gestione societaria e pertanto egli deve essere ritenuto abilitato a mettere in moto qualunque meccanismo necessario che gli consenta di provvedere appieno al controllo stesso e di porre in essere gli adempimenti che questo richieda;

— dall'ulteriore considerazione che, risultando essi amministratori solidalmente responsabili tra loro, una tale solidarietà non possa non im-

portare che ciascuno di essi abbia anche il potere di controllare l'operato degli altri amministratori.

Dal 1996 (omologazione del Tribunale di Milano con decreto 2985 del 15 marzo 1996), è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per tele-conferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Il testo del riformando art. 2388 c.c., prevede espressamente che « la presenza alle riunioni di consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione ».

Disposizione analoga è stata introdotta dalla riforma con riferimento alle assemblee, per le quali a lungo il giudice dell'omologa aveva negato ogni possibilità in tal senso.

4. *Gli amministratori non esecutivi nel Consiglio di amministrazione.*

4.1. *Amministratori esecutivi, non esecutivi, indipendenti, nella normativa vigente.* — Occorre innanzitutto precisare chi sono gli amministratori non esecutivi nell'ambito del Consiglio di amministrazione.

Secondo la normativa che attualmente regola il Consiglio di amministrazione, sono amministratori esecutivi gli amministratori delegati, costituiti o meno in un Comitato esecutivo, ai quali il Consiglio, se l'atto costitutivo e lo statuto lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni.

La norma di riferimento è l'art. 2381, c.c., che prevede che non siano delegabili le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, c.c. (delega agli amministratori), 2423, c.c. (redazione del bilancio), 2443, c.c. (delega agli amministratori per l'aumento del capitale sociale), 2446, c.c. (adempimenti conseguenti alla riduzione del capitale per perdite) e 2447, c.c. (riduzione del capitale sotto il minimo legale), 2501-ter, c.c. (prospetto di pensione), 2506-bis, c.c. (prospetto di scissione).

Gli amministratori non esecutivi si ricavano per differenza ed in negativo, trattandosi degli amministratori privi di delega.

Gli amministratori indipendenti sono amministratori che:

— non intrattengono, direttamente od indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto relazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio;

— non sono titolari direttamente od indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa;

— non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nelle precedenti lettere a) e b). (Codice di autodisciplina del comitato per la corporate governance delle società quotate ed. luglio 2002).

4.2. *Amministratori esecutivi, non esecutivi, indipendenti, nella riforma del diritto societario.* — La normativa prevista dalla riforma è sul punto significativamente innovativa.

Innanzitutto, per ciò che riguarda il modello organizzativo « tradizionale », il novellato art. 2387, c.c. prevede che lo statuto possa subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di particolari requisiti, anche di indipendenza.

Analoga previsione è ricompresa nell'art. 2409-undecies, c.c., con riguardo al sistema dualistico, che lascia facoltà allo statuto di stabilire vincoli anche di indipendenza per i membri del comitato di sorveglianza.

Quella che è una facoltà statutaria nell'ambito del sistema organizzativo tradizionale ed in quello dualistico diviene un obbligo nell'ambito del sistema monistico, dove

A) almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei *requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399 c.c.* Detti requisiti sono:

— non essere coniuge, parente, o affine entro il quarto grado degli amministratori, coniuge, parente, o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

— non essere legati alla società, o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura finanziaria o personale che ne compromettano l'indipendenza.

B) Il comitato di controllo della gestione, il cui numero e la cui no-

mina — salva diversa previsione di statuto — compete al Consiglio di amministrazione, deve essere composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto e *dai requisiti di indipendenza previsti dall'art 2409-septiesdecies c.c.*, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche.

5. *L'attività di competenza degli amministratori non esecutivi.*

L'attività di controllo degli amministratori non esecutivi comporta:

— una preventiva ricognizione circa l'attività imprenditoriale da controllare, con particolare riferimento all'oggetto, all'organizzazione, ai processi, alla struttura manageriale;

— il confronto dell'attività controllata con le regole giuridiche o tecniche cui l'attività deve uniformarsi;

— un eventuale conseguente atto di amministrazione;

— una verifica sull'effettiva esecuzione dell'atto di amministrazione;

— il riscontro sulla idoneità dell'intervento a consentire il rispetto delle regole tecnico-giuridiche.

L'attività di controllo si articola compiutamente in un'attività di informazione, di ispezione e di intervento.

L'attività di informazione implica:

— la richiesta di ulteriori approfondimenti al Comitato esecutivo, agli amministratori delegati e agli altri consiglieri in ordine alle informazioni ricevute;

— la partecipazione agli incontri extra consiliari con i rappresentanti del top management per lo scambio di notizie sull'andamento della gestione e sulle operazioni poste in essere;

— la richiesta di disporre anticipatamente sia delle relazioni semestrali sia di quelle disposte per i conti annuali e consolidati;

— la richiesta di acquisire informazioni e documenti anche contabili dagli amministratori delle controllate.

L'attività di ispezione comprende tra l'altro:

— la richiesta di acquisizione di tutti gli atti e i documenti (anche analitici) che abbiano rilevanza per la società;

— la richiesta di controllo del bilancio e degli altri documenti contabili.

L'attività di intervento include tra l'altro:

— la convocazione del C.d.A.;

- l'annotazione del proprio dissenso sul libro delle adunanze e delle delibere del C.d.A. (art. 2392, c.c.);
- la proposta di revoca o modifica della delega all'amministratore delegato;
- le osservazioni e le proposte in merito ai contenuti della relazione degli amministratori;
- l'informativa dell'assemblea;
- l'informativa al Collegio sindacale.

Il novellato testo dell'art. 2381, c.c. meglio precisa in termini concreti il rapporto tra Consiglio e comitato esecutivo o amministratori delegati.

Esso specifica infatti « Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto ed i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione ».

Vengono regolati anche gli obblighi per gli organi delegati: « curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società ».

La funzione di controllo attribuita al Consiglio risulta ovviamente ancora più importante nel sistema dualistico, nel quale il Consiglio di sorveglianza esercita anche le funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.(artt. 2409-terdecies e 2403, comma 1, c.c.).

La differenza più rilevante che pare di intravedere tra la norma che riguarda il C.d.A. del sistema tradizionale ed il Consiglio di sorveglianza del sistema dualistico e il Comitato per il controllo sulla gestione del sistema

monistico, è che il primo opera sulla base delle informazioni ricevute, quindi con una analisi in qualche misura ricettizia, mentre il secondo è chiamato ad un ruolo maggiormente attivo.

6. *Gli amministratori non esecutivi ed i comitati interni ai consigli di amministrazione delle società quotate.*

Come ho avuto ripetutamente modo di sottolineare, l'amministratore non esecutivo apporta ai consigli di amministrazione competenze non di natura gestionale propria del business della società.

Egli è chiamato a contribuire all'attività consiliare con le proprie competenze esperienziali e professionali autonome.

Dalle esperienze internazionali più avanzate in tema di corporate governance sono stati importati nel modello organizzativo proposto dal Codice di autodisciplina con lo scopo di garantire maggiore trasparenza ad aree gestionali nelle quali la concentrazione di potere in capo agli amministratori esecutivi poteva essere maggiormente foriero di conflitti di interesse veri o presunti.

Tali aree delicate per le quali sono stati previsti appositi comitati sono quelle:

- delle nomine;
- del controllo interno;
- delle remunerazioni.

Il *comitato per le proposte di nomina* viene auspicato nelle società quotate a più vasta base azionaria, ha lo scopo di proporre candidature all'assemblea, vagliate sulla base di criteri di professionalità, capacità e trasparenza. Il codice di autodisciplina consiglia che la maggioranza dei componenti il comitato sia formata da amministratori non esecutivi.

Il *comitato per la remunerazione degli amministratori* ha lo scopo di definire i compensi spettanti agli amministratori delegati ed al top management delle società. Anch'esso dovrebbe essere formato prevalentemente da amministratori non esecutivi.

Il *comitato per il controllo interno* è l'unico per il quale è auspicata la prevalenza di amministratori non esecutivi indipendenti, con compiti:

- di assistenza al Consiglio di amministrazione;
- di valutazione del piano di lavoro elaborati dal preposto al controllo interno;
- di valutare l'adeguatezza con i responsabili amministrativi della società e dei revisori dell'adeguatezza dei principi contabili;

- di valutare le proposte della società di revisione;
- di riferire semestralmente in occasione dell'approvazione del bilancio e della semestrale in ordine all'adeguatezza del sistema di controllo interno;

— svolge eventuali ulteriori compiti, in particolare nei rapporti con la società di revisione.

La particolare rilevanza dell'attività di controllo interno deve essere considerata con particolare riferimento a:

- le condizioni di esonero dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. n. 231/2001, se ed in quanto minute di adeguare procedure di controllo gestionale;
- la valutazione richiesta ai sensi dell'art. 150 TUF (d.lgs. n. 58/1998) delle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario, patrimoniale; delle operazioni in potenziale conflitto di interesse, di cui le subcategorie più significative sono le operazioni con le parti correlate e le operazioni infragruppo.